

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 56 del 21/01/2019

Seduta Num. 3

**Questo** lunedì 21 **del mese di** gennaio

**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/50 del 11/01/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE  
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

**Oggetto:** L.R. N.19/2008, ART. 3. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TIPO PER  
IL SUPPORTO TEMPORANEO AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE  
FUNZIONI IN MATERIA SISMICA.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Fabio Rombini

## **LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Rilevato che:

- l'art. 3 della L.R. n.19 del 2008 conferma la delega in capo ai Comuni circa l'esercizio delle funzioni in materia sismica, secondo un criterio di adeguatezza e differenziazione;
- la medesima disposizione prescrive infatti che, per l'esercizio autonomo di tali funzioni, i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli standards minimi definiti dalla Giunta regionale;
- tali standards minimi sono stati definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009 e successivamente ridefiniti con delibera di Giunta regionale n.1934 del 19 novembre 2018;

Considerato che:

- l'art. 21, comma 3, della L.R. n. 13 del 2015 conferma la facoltà dei Comuni, anche attraverso le loro Unioni, di esercitare le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della L.R. n. 19 del 2008 nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;
- l'art. 8.bis della L.R. 19/2008, introdotto dall'art.13 della L.R.27 dicembre 2018, n.24, prevede che a seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n.28/2017, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città Metropolitana di Bologna e le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- l'art. 35 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018", in attuazione dell'art. 3, comma 8 della L.R. 19/2008 e

dell'art. 21, comma 3, della L.R. n. 13/2015, fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche a cura dei Comuni;

Rilevato che alla data del 31 dicembre 2018 alcuni Comuni nel comunicare alla Regione le modalità con le quali intendono esercitare in forma autonoma le funzioni in materia sismica, hanno manifestato la necessità di un supporto regionale nei primi mesi di avvio della gestione, come da note agli atti della Regione;

Ritenuto utile attuare un supporto tecnico temporaneo che la Regione svolgerà nei confronti dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta al fine di consentire la piena attuazione dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica. Per tali finalità si approva uno schema di accordo tipo predisposto dai competenti Servizi della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente e dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. L'accordo tipo servirà per regolare i rapporti con tali Comuni, delegando il Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente o il Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in ragione all'appartenenza del Servizio regionale competente in materia che supporterà temporaneamente i Comuni, a sottoscrivere i singoli accordi e ad apportare allo schema di accordo tipo le modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in relazione alle specifiche situazioni locali;

Richiamato quanto disposto dall'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 in merito agli accordi tra pubbliche amministrazioni;

Visti:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n.93 del 29/01/2018 avente ad oggetto, "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'Allegato B "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33 del 2013.

Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020;

- La propria deliberazione n.121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n.468 del 10/04/2017, recante "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste inoltre le proprie deliberazioni n.56/2016, n.270/2016, n.622/2016, n.1107/2016 e n. 150/2018;

Dato atto:

- che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo;

A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di accordo tipo, allegato e parte integrante della delibera, per l'attuazione del supporto temporaneo che la Regione svolgerà nei confronti dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, al fine di consentire la piena attuazione dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica;
- 2) di delegare il Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente o il Direttore dell'Agenzia

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in ragione all'appartenenza del Servizio regionale competente in materia che supporterà temporaneamente i Comuni, a sottoscrivere i singoli accordi per lo svolgimento del supporto temporaneo di cui al punto 1), anche apportando allo schema di accordo tipo le modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in relazione alle specifiche situazioni locali;

- 3) di stabilire entro il 30 giugno 2019 il termine massimo del supporto tecnico;
- 4) di stabilire che la scadenza della singola convenzione dovrà essere fissata entro tale termine e non potrà essere oggetto di proroga;
- 5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

-----

**ALLEGATO**

**SCHEMA DI ACCORDO PER IL SUPPORTO TEMPORANEO AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA**

TRA

**La Regione Emilia-Romagna** (C.F. 80062590379, in persona del Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente/Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detta Regione ed in forza alla Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

il \_\_\_\_\_ Comune di/l'Unione<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_, in persona \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Sindaco/Presidente dell'Unione \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica presso il Comune di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detto Comune/detta Unione ed in forza alla Deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>;

**PREMESSO CHE:**

- la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico" all'art. 3 conferma che le funzioni in materia sismica, già delegate dall'art.149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali o autonomamente in forma singola o associata, previa istituzione di apposite strutture tecniche che presentino gli standards organizzativi minimi definiti con delibera di Giunta regionale;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", all'art. 21 conferma la competenza dei Comuni e delle Unioni ad esercitare le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standards organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;

<sup>1</sup> ( ) Solo nel caso in cui i Comuni abbiano conferito all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni in materia sismica.

<sup>2</sup> ( ) In caso di più Amministrazioni comunali interessate, questo paragrafo va ripetuto per ciascuna di esse.

- l'art. 35 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018", in attuazione dell'art. 3, comma 8 della L.R. 19/2008 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. n. 13/2015, fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche a cura dei Comuni;
- l'art. 8.bis della L.R. 19/2008, introdotto dall'art.13 della L.R.27 dicembre 2018, n.24, prevede che a seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n.28/2017, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città Metropolitana di Bologna e le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- alla data del 31 dicembre 2018 alcuni Comuni nel comunicare alla Regione le modalità con le quali intendono esercitare in forma autonoma le funzioni in materia sismica, hanno manifestato la necessità di un supporto regionale nei primi mesi di avvio della gestione, come da note agli atti della Regione stessa;
- la presente convenzione non rappresenta conferimento dell'esercizio delle funzioni in materia sismica ai Servizi regionali. La responsabilità del procedimento e l'emissione degli atti relativi resta in capo ai Comuni.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto**

La Regione Emilia-Romagna e il/i Comune/i di/ l'Unione \_\_\_\_\_, di seguito denominato/i "il/i Comune/i"/ "l'Unione" concordano le modalità di supporto che il Servizio \_\_\_\_\_, svolgerà nei confronti del/dei Comune/i/ dell'Unione a far data dal 1° gennaio 2019 e con scadenza il \_\_\_\_\_ 2019<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Il termine massimo del supporto tecnico da parte della Regione nei confronti del/dei Comune/i dell'Unione è fissato al 30 giugno 2019 ai sensi della D.G.R. n. xxxx del xx gennaio 2019.

### **Art. 3 - Obblighi e garanzie reciproci**

1. Il/I Comune/i/l'Unione si impegna/impegnano con la presente convenzione:
  - a) ad adottare le misure organizzative e funzionali necessarie per assicurare l'operatività della Struttura tecnica competente in materia sismica nel rispetto degli standards minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1934 del 19 novembre 2018 entro il termine di cessazione del supporto definito all'art.2;
  - b) a trasmettere le pratiche sismiche al Servizio \_\_\_\_\_ entro e non oltre il giorno successivo al ricevimento della stessa laddove non si avvalga/avvalgano della piattaforma regionale SIS (Sistema Informativo Sismica);
  - c) a predisporre ed adottare, il provvedimento finale (autorizzazione sismica, diniego, parere di merito nel caso dei progetti depositati), comprensivo del preavviso di diniego, a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnica di cui al successivo punto 2 lett.b), con atto a firma della figura apicale già individuata dalla/dalle stessa/e Amministrazione/i;
  - d) a svolgere gli adempimenti relativi all'attività di vigilanza e di contenzioso;
  - e) trattandosi di Comune/i ricadente/i in zona a bassa sismicità (zona 3), a sorteggiare una percentuale non superiore al 20% dei progetti depositati (unitamente alla SCIA edilizia o depositati prima dell'inizio dei lavori), ed a trasmettere solo tali pratiche al Servizio \_\_\_\_\_ per il controllo di merito.
2. La Regione si impegna:
  - a) a svolgere l'istruttoria, ivi compresa la richiesta di integrazioni o chiarimenti, delle pratiche sismiche presentate al/ai Comune/i/ di /l'Unione dal 1° gennaio 2019 al \_\_\_\_\_ ed inviate al Servizio \_\_\_\_\_ entro il \_\_\_\_\_;
  - b) a trasmettere al/ai Comune/i / all'Unione l'esito dell'istruttoria tecnica delle pratiche pervenute entro la data del \_\_\_\_\_;

- c) a esprimere pareri tecnici circa l'eventuale violazione della normativa antisismica sulla base degli accertamenti comunali di abusi edilizi e della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, inviata dagli stessi e pervenuta al Servizio \_\_\_\_\_ entro la data del \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. d.

3. Per le pratiche sismiche presentate dopo la stipula della presente convenzione, purché sia rispettato quanto previsto dal comma 1, lettera e), il Servizio \_\_\_\_\_, si impegna a fornire il contributo istruttorio, per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti comunali, entro:

- a) 50 giorni dal ricevimento, nel caso di autorizzazioni sismiche,
- b) 25 giorni dal ricevimento, nel caso di deposito o SCIA unica,
- c) i termini definiti dallo stesso Comune per lo svolgimento della conferenza di servizi, indetta per acquisire altri eventuali atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento;
- d) 60 giorni dal ricevimento, nel caso della richiesta del parere tecnico sulle opere abusive, di cui al comma 2, lettera c).

4. Per le pratiche sismiche presentate dal 1° gennaio 2019 alla data di sottoscrizione della convenzione, purché sia rispettato quanto previsto dal comma 1, lettera e), i termini per l'emanazione del contributo istruttorio sono quelli di cui al comma 3 aumentati di 30 giorni.

#### **Art. 4 - Trasferimento delle pratiche sismiche**

Il trasferimento delle pratiche sismiche tra il/i Comune/i dell'/l'Unione \_\_\_\_\_ e il Servizio \_\_\_\_\_ avverrà con le stesse modalità già adottate in attuazione della L.R. n. 19 del 2008, / \_\_\_\_\_

#### **Art. 5 - Rapporti finanziari**

I rimborsi forfettari di cui all'art. 20 della L.R. n. 19/2008 spettano alla Regione per le pratiche sismiche

presentate fino alla data di cui all'art. 2, e al/ai Comune/i /all'Unione per quelle presentate successivamente.

Qualora i rimborsi forfettari siano già stati eseguiti a favore dell'Amministrazione comunale, dell'Unione o della Struttura tecnica comunale saranno queste ultime a provvedere alla trasmissione delle somme spettanti alla Regione.

#### **Art. 6 - Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Contraenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora il componimento bonario dovesse risultare infruttuoso dopo due tentativi, si ricorrerà al Giudice ordinario del Foro di Bologna.

#### **Art. 7 - Disposizione finale**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge in generale, della legge regionale in materia sismica (L.R. n. 19/2008) e dei relativi provvedimenti attuativi, all'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000 ed alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **Art. 8 - Registrazione e imposta di bollo (Se stipulato da A.R.S.T.P.C. a cui non si applica l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 642/1972)**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.
2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 672/1942 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese \_\_\_\_\_ . L'imposta di bollo è assolta tramite contrassegni telematici di importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_, identificati dai codici \_\_\_\_\_.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Luogo e data della sottoscrizione digitale

Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale / il Direttore .....

(Ing./Dott. ....)

Per il Comune di/l'Unione \_\_\_\_\_

Il Sindaco/Presidente

(\_\_\_\_\_)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabio Rombini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/50

IN FEDE

Fabio Rombini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/50

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 56 del 21/01/2019

Seduta Num. 3

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi